

22/10/2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Pec da trasmettere solo per pochi

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che, entro il 31 ottobre 2014, i soggetti individuati dal Provvedimento dell'Agazia delle Entrate dell'8 agosto 2014 saranno tenuti ad inviare il loro indirizzo Pec all'Agazia delle Entrate.

Trattasi principalmente di intermediari finanziari e professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di contabilità e tributi, nonché avvocati e notai, tenuti al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio.

A seguito delle precisazioni fornite con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 i soggetti il cui indirizzo è già presente nell'Ini-Pec non saranno tenuti a provvedere alla trasmissione del dato.

Premessa

A seguito del Provvedimento congiunto dell'Agazia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza dell'8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

Più precisamente, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative

all'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.

In considerazione della nuova previsione introdotta ed in virtù del fatto che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, i professionisti sono tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.

Questo, almeno, fino a quando l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 non ha chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all'Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere il dato in oggetto.



Ma, si badi bene, tale precisazione non esclude dall'obbligo di comunicazione tutti i soggetti: ben più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui pec è già presente nell'indice nazionale.


Soggetti già presenti nell'Ini-Pec	Soggetti interessati dalle disposizioni di cui al provvedimento dello scorso 8 agosto
<ul style="list-style-type: none"> - società e imprese individuali che hanno inviato l'indirizzo pec al Registro delle imprese; - professionisti che hanno inviato l'indirizzo 	Tutti i soggetti di cui all'art. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili:

<p>Pec all'Ordine di appartenenza;</p> <ul style="list-style-type: none">- pubbliche amministrazioni che hanno inviato l'indirizzo Pec al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.	<ul style="list-style-type: none">→ ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;→ i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;<ul style="list-style-type: none">→ i prestatori di servizi relativi a società e trust;→ le società di revisione iscritte nell'albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
--	--

Ebbene, dall'analisi della tabella sopra esposta, appare immediato comprendere come gli intermediari finanziari, i professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall'invio dell'indirizzo Pec all'Agenzia delle Entrate, mentre **permane l'obbligo per i**

consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini professionali, e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese.

In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora sussistente l'obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.



Dubbi sono stati sollevati invece con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, per i quali, se da un lato è vero che gli stessi hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall'altro non è ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere gli indirizzi stessi all'indice nazionale.

ATTENZIONE - Nel Provvedimento dell'8 agosto si chiarisce che sono tenuti ad inviare l'indirizzo Pec soltanto i potenziali soggetti destinatari delle richieste di cui al provvedimento in oggetto. A rigore di logica, dunque, tutti coloro che prestano la loro consulenza esclusivamente a soggetti che non svolgono operazioni con l'estero non sarebbero comunque tenuti alla trasmissione dell'indirizzo Pec.

Un'interpretazione, questa, che sicuramente necessita di maggiori chiarimenti.

I dati da fornire a mezzo pec


La conoscenza dell'indirizzo Pec da parte dell'Agenzia delle Entrate si rende necessaria in considerazione del fatto che sia le richieste di informazioni che le risposte relative alle operazioni compiute con l'estero dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo

transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)

La validità della risposta sarà attestata da un'apposita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec.

Qualora l'invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.



CON.SER.IMP SRL